

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 247/24/2011

FATTO

ai ricorrenti venivano notificati avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio accertava, rettificando le dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 2005, maggiori imposte ai fini Ires, per € 9.709.698,00, ai fini Irap, per € 1.149.126,00, e ai fini Iva, per € 555.283,00. In particolare, venivano contestati i seguenti rilievi:

per quanto riguarda l'Ires e l'Irap

- 1) costi non deducibili in violazione dell'art. 109, comma 5, del TUIR, relativi a "cost sharing agreement" per l'importo di € 1.658.446,00;
- 2) costi non di competenza indeducibili in violazione dell'art. 109, comma 2, del TUIR per € 397.144,00;
- 3) componenti positivi di reddito non contabilizzati per € 1.248.536,65, in violazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR;
- 4) perdite su crediti indeducibili per € 4.908.957,00, in violazione dell'art. 101, comma 5, del TUIR;
- 5) indebita deduzione del componente negativo di reddito scaturente dalla Variazione della Riserva Sinistri relativa ai Rami RC terrestre, RC Auto ed RC Generale per la parte imputabile al Margine Tecnico di sicurezza, per l'importo di € 21.103.272,31 in violazione dell'art. 111, comma 1, del TUIR, nonché della quota costante della medesima riserva relativa all'esercizio 2004, pari ad € 106.970,12.

per quanto riguarda l'Iva

- 1) indetraibilità dell'imposta, in violazione degli artt. 17, 19 e 21 del DPR 633/72, per l'importo imponibile di € 1.658.446,00;
- 2) infedele fatturazione di operazioni imponibili in violazione dell'art. 21 del DPR 633/72 per l'importo imponibile di € 1.117.968,29;
- 3) omessa regolarizzazione di fatture irregolari in violazione dell'art. 6, comma 8 del Dlgs 471/97 per l'importo di € 1.126.084,07;
- 4) omessa fatturazione di operazioni imponibili in violazione dell'art. 7, comma 4, lett d) e 17, comma 3, del DPR 633/72 per l'importo di € 471.000,00.

Contro i predetti accertamenti i contribuenti propongono a questa Commissione i ricorsi in esame.

Si ritiene opportuno esaminare in primis il rilievo riportato al sopraelencato n. 5 in quanto l'analoga problematica relativa all'anno 2004 è stato oggetto di ricorso e di sentenza emessa da questa stessa Commissione alla quale appare opportuno, quindi, fare riferimento, riproponendone le argomentazioni e le conclusioni. L'oggetto del presente rilievo è facilmente definibile: si tratta di accertare la deducibilità o meno dell'ulteriore importo accantonato a Riserva Sinistri nel bilancio relativo all'esercizio 2005.

L'Ufficio conferma l'accertamento effettuato in base alle seguenti motivazioni:

- l'integrazione della Variazione della Riserva Sinistri per la parte imputabile al "MST" risulta difforme ai principi dettati, in materia della valutazione delle riserve, dal Dlgs n. 173/1997, conducendo ad una quantificazione della Riserva Sinistri superiore alla misura "massima stabilita a norma di legge" richiamata dall'art. 111, primo comma del TUIR. Infatti, l'art 33, comma 2, del citato Dlgs 173/1997 prevede che "la riserva deve essere

valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa";

- le positive verifiche effettuate sul bilancio della società dagli Organi di controllo societari, dall'attuarlo e dall'ISVAP non possono giustificare la contestata maggiorazione della riserva sinistri, in quanto l'esistenza del MST all'interno del procedimento di valutazione delle riserve e le modalità di calcolo dello stesso risultano del tutto sconosciute ai predetti soggetti. In ogni caso, a meno di non volere ritenere assolutamente inibito il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria sulla più rilevante posta del bilancio assicurativo, la norma non può essere intesa nel senso che il dato di bilancio, in quanto approvato dall'attuario e dagli organi di controllo interno ed esterno, non possa essere oggetto di rettifica da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria. Di conseguenza non può essere negata all'amministrazione stessa la possibilità di rilevare, nel complesso procedimento di valutazione del costo dei sinistri, gli eventuali errori di calcolo e gli eventuali errori logici o tecnici nella applicazione dei metodi statistico - attuariali utilizzati.

I ricorrenti, a loro volta, contestano l'accertamento dell'Ufficio e giustificano la correttezza dell'integrazione della Riserva Sinistri con le seguenti motivazioni:

- sono state rispettate tutte le norme di leggi speciali e tributarie previste per il calcolo della Riserva Sinistri; la normativa di settore non disciplina una specifica metodologia di calcolo della riserva, limitandosi a stabilire, principalmente, il principio della "prudenza". La valutazione indipendente del Prof. Ri. Ot. – At. - Ordinario dell'Università di Roma, in atti, conferma ulteriormente la coerenza della Riserva iscritta a bilancio 2005 ai principi normativi;

- il completamento del processo di valutazione della Riserva Sinistri con il MST deve tener conto dell'esigenza di far fronte all'incertezza legata a fattori esogeni ed endogeni non direttamente evidenziabili nelle serie storiche disponibili. Con riguardo ai fattori esogeni si devono ricordare, oltre all'inflazione, le modifiche che intervengono nella normativa e l'elemento oggettivo riconducibile alle decisioni dei tribunali, dove chiamati a liquidare i danni;

- nel corso dell'anno 2004 sono state definite nuove tabelle del Tribunale di Milano, per sinistri mortali o con lesioni, in forte incremento rispetto alle precedenti tabelle. Di conseguenza, la componente del MST negli esercizi 2004 e 2005, trova specifica ragione nella considerazione che le nuove tabelle hanno modificato considerevolmente il calcolo del danno da lesione e mortale; anzi, tenuto conto di tali circostanze, la riserva avrebbe potuto ammontare ad un importo addirittura superiore a quello effettivamente iscritto in bilancio;

- in ogni caso, il comportamento tenuto nella definizione delle Riserve non arreca alcun danno alle ragioni erariali. Infatti, ogni presunta sopravvalutazione delle riserve per l'anno 2005 concorre al successivo imponibile dell'anno 2006, quale componente positiva del reddito, con conseguente tassazione nello stesso 2006;

la pretesa erariale, infine, risulta infondata sulla base della considerazione che l'entità della riserva sinistri è stata valutata e ritenuta conforme alla normativa di settore dall'attuarlo incaricato, nonché dall'ISVAP e dal Collegio sindacale che hanno approvato i dati contenuti nel bilancio di esercizio.

Relativamente al punto 1) la società fa presente che trattasi di costi sostenuti nell'ambito della gestione di talune funzioni aziendali regolate da un contratto sottoscritto con la consociata G.I.E. Fr. Ax. al fine di usufruire, nell'ambito di gruppo, dei servizi tecnici ausiliari della propria attività assicurativa. I costi sostenuti sono riconducibili alla necessità

di migliorare l'efficienza della gestione aziendale, usufruendo delle sinergie create, allo scopo di evitare duplicazioni di costi e accentrando alcune funzioni a livello di gruppo; comunque, tali costi sono stati documentati e pagati.

Relativamente al punto 2) viene precisato che la fattispecie concreta riguarda i costi che l'azienda ha sostenuto per i premi di produttività, e non formazione come erroneamente ritenuto dall'Ufficio, da riconoscere ai migliori agenti in relazione all'attività che gli stessi avevano svolto nel 2005; premi di fatto goduti nel successivo anno 2006.

Relativamente ai punti 3) e 4) viene richiamata la nota situazione di default della Repubblica Argentina che a partire dal 2001 non è stata in grado di restituire ai propri creditori le somme raccolte a causa di uno stato di insolvenza dovuta ad una grave crisi economica - finanziaria, con perdite sofferte da tutti gli investitori, al punto che la CONSOB consentiva la pubblicazione dell'Offerta Pubblica di Scambio volontaria promossa da quella Repubblica. In questo contesto si inserisce, per il caso in esame, l'errore tecnico in cui è incorsa BNP Paribas che non ha ceduto tutti i titoli in portafoglio della ricorrente al fine di partecipare all'Offerta. Di conseguenza, la successiva vendita di titoli al di fuori della citata Offerta ha comportato per l'Ax. una maggiore perdita poi però risarcita dalla BNP Paribas. Pertanto, appare ingiustificata la richiesta dell'Ufficio che vorrebbe che venisse contabilizzato anche un ulteriore lucro cessante, ai sensi dell'art. 110 TAR, nel presupposto che la transazione fosse intervenuta nell'interno del gruppo, in quanto trattasi solo di un indennizzo della perdita subita che ha neutralizzato ogni effetto economico. Si sottolinea inoltre che le perdite su crediti realizzata a seguito di cessione di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina sono dotate dei requisiti di certezza e precisione richiesti dall'art. 101, comma 5, del TUIR.

Il punto 1) è strettamente connesso allo stesso rilievo di cui al punto 1) ai fini Ires e Irap;

Relativamente ai punti 2) e 3) per quanto riguarda la problematica della assoggettabilità ad Iva dei contratti di riassicurazione, viene richiamata la giurisprudenza che ha sempre confermato la tesi della ricorrente circa la natura della "coassicurazione" quale operazione assicurativa da ritenere esente da Iva.

Relativamente al punto 4) si rileva dalla documentazione in atti, che la società per lo svolgimento dell'attività attinente il ramo danni "trasporti marini" si è avvalsa dei servizi di AXA Solution Marine" con sede in Genova, che ha fatturato alla ricorrente a titolo di prestito di personale - operativo a Genova- e a titolo di servizi ausiliari di attività assicurativa nel ramo. A parere del ricorrente i riaddebiti contestati riguardano per la maggior parte costi del personale, il cui regime è disciplinato dall'art. 8, comma 35, della L. 67/1988 (operazioni fuori campo Iva); mentre gli ulteriori servizi ausiliari riaddebitati sono riconducibili alle fasi del processo assicurativo del ramo "trasporti marittimi", che configurano operazioni esenti da Iva ai sensi dell'art. 6 L. 133/99 all'epoca in vigore.

Concludono chiedendo l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.

DIRITTO

Il Collegio, relativamente alla prima eccezione presa in esame, ritiene che sia necessario stabilire se la variazione della Riserva Sinistri iscritta in bilancio sia coerente con la normativa civilistica e di settore e con la normativa tributaria.

Non prive di pregio appaiono le argomentazioni addotte dalle parti, come sopra riportate.

Il Collegio, però, ritiene particolarmente rilevante la circostanza che l'Ufficio contesta, per la maggior parte, le motivazioni dei ricorrenti con il mancato rispetto della norma di cui all'art. 33, secondo comma, del Dlgs 173/1997 - disciplinante le riserve tecniche obbligatorie delle imprese di assicurazione - che dispone, come si è già rilevato, che "la

riserva deve essere valutata in misura pari al costo ultimo, per tenere conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili" ritenendo che la società non abbia applicato metodologie fondate appunto su "dati storici e prospettici affidabili".

Ma, tale critica non è condivisibile in quanto il fattore costituito dall'incremento delle tabelle del Tribunale di Milano, correttamente documentato dalla parte, può senz'altro rientrare nella definizione di "dati storici e prospettici affidabili" indicata dal citato art. 33, secondo comma, del Dlgs. N.173/1997.

Né il Collegio ritiene trascurabile la circostanza che il bilancio a cui si fa riferimento abbia superato il vaglio dei competenti organi di controllo, per cui l'entità della Riserva Sinistri sia stata ritenuta conforme alla normativa di settore dall'Attuario incaricato, dall'ISVAP e dal Collegio Sindacale.

Passando all'esame degli altri elementi contestati dall'ufficio, per quanto riguarda il punto 1) si ritiene che sia stata dimostrata l'inerenza dei costi in esame con la produzione del contratto sottoscritto con il G.I.E. Francese Ma e dell'ulteriore documentazione attestante che trattasi di costi sostenuti nell'ambito della gestione di varie funzioni aziendali.

Per quanto riguarda il punto 2) la ricorrente non è stata in grado di produrre la documentazione che dimostri la riferibilità di tali costi all'anno di competenza.

Per quanto riguarda i punti 3) e 4) premesso il noto default della Repubblica Argentina, il ricorrente ha dimostrato che trattasi di risarcimento effettuato dalla BNP Paribas a seguito della vendita - a prezzo inferiore - di titoli, di proprietà del contribuente, al di fuori dell'Offerta di Pubblico Scambio; risarcimento che ha di fatto indennizzato la ricorrente della perdita neutralizzando ogni effetto economico. Si rileva inoltre che tali perdite appaiono fornite dei requisiti di certezza e precisione, ex art. 101, comma 5, del TUIR, in relazione alla oggettiva nota situazione di default della Repubblica Argentina. A conforto della sua tesi, la società ha prodotto contratti, lettere e movimenti bancari per dimostrare che i soggetti tra cui è intervenuta la transazione finanziaria per il pagamento dell'indennizzo fossero parti tra loro terze.

Relativamente alle contestazioni ai fini Iva si rileva, relativamente ai punti 2) e 3), che la problematica della assoggettabilità ad Iva delle operazioni di "coassicurazione" è stata più volte presa in esame dalla giurisprudenza, anche di questa stessa Commissione Tributaria Provinciale, che ha sempre confermato la natura della "coassicurazione" quale operazione assicurativa da considerare esente da Iva, quali "operazioni di assicurazione" ex art. 10, comma 1, n. 2, del DPR 633/72.

Relativamente all'ultimo punto 4), si ritiene condivisibile la tesi di parte relativamente alla circostanza che trattandosi di a) prestiti operativi di personale operante a Genova, gli stessi costituiscano operazioni fuori del campo Iva ai sensi dell'art. 8, comma 35 della L. 67/1988, e di b) di servizi ausiliari all'attività assicurativa del ramo, gli stessi siano esenti da Iva ex art 6 legge 133/99 in vigore a quella data.

Il Collegio, infine, tenuto conto della complessità delle questioni prospettate, ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'accertamento impugnato ad eccezione della ripresa di costi non di competenza, indeducibili, di € 397.144,00, per i quali l'accertamento stesso viene confermato. Spese compensate.